



*Questo testo è una versione prestampata. Fa
stato la versione pubblicata nella Raccolta
ufficiale delle leggi federali.*

Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta

(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)

vom **XXX...**

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visti gli articoli 14 capoverso 6 e 39 capoverso 2 della legge del 14 dicembre 1990¹
sull'imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Art. 1² Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'adeguamento delle tariffe e delle deduzioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 2 Tariffe

¹ Le tariffe per le persone secondo l'articolo 36 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue:

	Franchi
fino a 15 000 franchi di reddito	0.00
e per 100 franchi di reddito in più	0.77;
per 32 800 franchi di reddito	137.05
e per 100 franchi di reddito in più	0.88 in più;

RS

¹ RS **642.11**

² Le modifiche di cui agli art. 2–6 sono inserite direttamente nella LIFD.

	Franchi
per 42 900 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	225.90 2.64 in più;
per 57 200 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	603.40 2.97 in più;
per 75 200 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	1138.00 5.94 in più;
per 81 000 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	1482.50 6.60 in più;
per 107 400 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	3224.90 8.80 in più;
per 139 600 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	6058.50 11.00 in più;
per 182 600 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	10 788.50 13.20 in più;
per 783 200 franchi di reddito	90 067.70
per 783 300 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	90 079.50 11.50 in più.

² Le tariffe per le persone secondo l'articolo 36 capoverso 2 LIFD sono modificate come segue:

	Franchi
fino a 29 300 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	0.00 1.00;
per 52 700 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	234.00 2.00 in più;
per 60 500 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	390.00 3.00 in più;
per 78 100 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	918.00 4.00 in più;
per 93 600 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	1538.00 5.00 in più;
per 107 200 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	2218.00 6.00 in più;
per 119 000 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	2926.00 7.00 in più;
per 128 800 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	3612.00 8.00 in più;
per 136 600 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	4236.00 9.00 in più;

	Franchi
per 142 300 franchi di reddito	4749.00
e per 100 franchi di reddito in più	10.00 in più;
per 146 300 franchi di reddito	5149.00
e per 100 franchi di reddito in più	11.00 in più;
per 148 300 franchi di reddito	5369.00
e per 100 franchi di reddito in più	12.00 in più;
per 150 300 franchi di reddito	5609.00
e per 100 franchi di reddito in più	13.00 in più;
per 928 600 franchi di reddito	106 788.00
per 928 700 franchi di reddito	106 800.50
e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più.

³ L'importo della deduzione secondo l'articolo 36 capoverso 2^{bis} LIFD è modificato come segue:

il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi che vivono in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 259 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

Art. 3 Deduzioni generali

¹ L'importo della deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera i, parte introduttiva, LIFD è modificato come segue:

- i. fino a concorrenza di un importo di 10 400 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:

² L'importo della deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera j, parte introduttiva, LIFD è modificato come segue:

- j. le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 12 900 franchi, purché il contribuente:

³ L'importo della deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 2 LIFD è modificato come segue:

se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8500 e al massimo 13 900 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d–f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.

⁴ L'importo della deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 3 LIFD è modificato come segue:

dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 500 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di esercitare un'attività lucrativa del contribuente.

⁵ L'importo della deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 4 LIFD è modificato come segue:

dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta conformemente all'articolo 24 lettere i^{bis}-j è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5300 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 24 lettera i^{bis} sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26 400 franchi.

Art. 4 Deduzioni sociali

Gli importi delle deduzioni sociali secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettere a-c LIFD sono modificati come segue:

- a. per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6700 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;
- b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 6700 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a;
- c. per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2800 franchi.

Art. 5 Imposizione secondo il dispendio

L'importo di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a LIFD è modificato come segue:

- a. 429 100 franchi;

Art. 6 Proventi esenti

¹ L'importo di cui all'articolo 24 lettera f^{bis} LIFD è modificato come segue:

- f^{bis}. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5300 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità

per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

² L'importo di cui all'articolo 24 lettera i^{bis} LIFD è modificato come segue:

i^{bis}. le singole vincite fino a 1 056 600 franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;

³ L'importo secondo l'articolo 24 lettera j LIFD è modificato come segue:

j. le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sotto-
stanno a quest'ultima, purché non superino il limite di 1100 franchi;

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 16 settembre 2022³ sulla progressione a freddo è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

XX.XX.XXX

Dipartimento federale delle finanze:
Karin Keller-Sutter

³ RU 2022 575